



N. R.G. 1871/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1871/2024

tra

Parte_1

,

Parte_2

ATTORI

e

Controparte_1

CONVENUTO

Oggi **17 gennaio 2025** innanzi al dott. Alice Croci, sono comparsi:

Avv. NISINI DANIELE per parte attrice

Avv. RICCI DANIELE per parte convenuta.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa riportandosi a quanto dedotto ed eccepito in essi.

Il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Alice Croci



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1871/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2*
(C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'Avv. NISINI DANIELE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati a Viareggio (LU), via Roma n. 24, come da procura in atti;

ATTORI

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. RICCI DANIELE, presso il cui studio ha eletto domicilio e Forte dei Marmi (LU), via Provinciale n. 165, come da procura in atti;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come precisate dai procuratori delle parti a verbale di udienza che precede.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 e *Parte_2* hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 462/2024 con il quale questo Tribunale, nel procedimento n. 877/2024 RG promosso da *Controparte_1* ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 78.955,40 a saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla suddetta società sull'immobile di loro residenza, oltre interessi come per legge, nonché accessori e spese del procedimento liquidate in € 2.500,00 per compensi ed in € 406,50 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrende.



Preliminarmente, gli opposenti hanno sollevato eccezione di arbitrato, alla luce della presenza, nell'art. 15 del contratto di appalto (doc. 2 dell'atto di citazione in opposizione), di una clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad arbitri delle controversie “*sulla liquidazione dell'importo*”; nel merito, hanno dedotto l'infondatezza della pretesa monitoria, in quanto basata su una fattura emessa arbitrariamente e senza specificazione delle causali del credito, pertanto contestata sia nell'*an* che nel *quantum*. Infine, hanno concluso chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni per i vizi e i difetti dell'opera, di ripetizione delle somme indebitamente versate per opere non autorizzate ed altre pattuite, ma non eseguite, nonché di pagamento della penale per il ritardo nella conclusione dei lavori, oltre che, in via generale, a titolo risarcitorio per la violazione degli obblighi contrattuali nonché dei principi di buona fede e correttezza contrattuale; in ipotesi, hanno chiesto la compensazione delle partite di credito-debito di cui l'istruttoria dovesse accertare l'esistenza tra le parti.

La parte opposta si è costituita aderendo all'eccezione compromissoria formulata dagli opposenti e, conseguentemente, chiedendo la definizione del giudizio con la dichiarazione di incompetenza e/o difetto di giurisdizione di questo Tribunale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di tutte le altre eccezioni e domande proposte dalla controparte, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., gli opposenti hanno preliminarmente rilevato che parte opposta non ha sollevato eccezione di arbitrato in relazione alla domanda riconvenzionale dai medesimi avanzata, limitandosi ad aderire all'eccezione dagli stessi formulata con riferimento all'importo richiesto in via monitoria, con la conseguente necessaria prosecuzione del procedimento limitatamente a tale domanda, quale azione autonoma esercitata dal convenuto sostanziale, non ricompresa nel contenuto dell'eccezione come dai medesimi articolata; inoltre, essi hanno osservato la mancata, specifica contestazione, da parte della società opposta, dell'*an* e del *quantum* di quanto eccepito, dedotto ed allegato nell'atto di citazione in opposizione, da considerarsi pacifico alla luce dell'operatività dell'art. 115 c.p.c.

Nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., parte opposta ha replicato affermando l'avvenuta contestazione, alla pagina 2 della comparsa, di tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dagli



opponenti, precisando altresì di aver aderito all'eccezione di arbitrato ed, al contempo, sollevato analoga eccezione anche per le richieste avanzate in via riconvenzionale, avendo dedotto in comparsa e ripetuto in sede di conclusioni la domanda di definizione dell'intero giudizio a spese compensate, impregiudicato il merito della controversia, da definire interamente in sede arbitrale.

Nella propria memoria *ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.*, parte opponente ha insistito in quanto dedotto in atti, depositando relazione tecnica a quantificazione dell'esatto importo versato per le opere non autorizzate e non eseguite e chiedendo in via istruttoria una consulenza tecnica volta ad accertare quanto chiesto in via riconvenzionale.

All'udienza del 29.11.2024 parte opponente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui in atti, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la prosecuzione del procedimento relativamente alla domanda riconvenzionale, con ammissione di c.t.u.; parte opposta ha insistito nella richiesta di dichiarazione di incompetenza e/o difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, per tutte le domande di causa.

A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la definizione, ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale *ex art. 281-sexies c.p.c.*

Ritiene il Tribunale che l'eccezione compromissoria tempestivamente sollevata da parte opponente e che ha visto l'adesione della parte opposta sia fondata, dovendo conseguentemente essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale ordinario, in favore del competente collegio arbitrale.

All'uopo, è utile riportare il contenuto della clausola di cui all'art. 15 del contratto di appalto sulla quale si è fondata l'*exceptio compromissi*: *“Le parti convengono di deferire ad arbitri qualsiasi controversia o contestazione dovessero sorgere per l'interpretazione del presente contratto, per la sua esecuzione e per la liquidazione dell'importo, nonché in sede di verifica o collaudo e di riconsegna delle opere. A tal fine ciascuna delle parti nominerà un arbitro ed i due arbitri nomineranno a loro volta un terzo arbitro”*.



Stante l'adesione della parte opposta all'eccezione di arbitrato avanzata dalla parte opponente in via preliminare, le domande da quest'ultima avanzate in via riconvenzionale non possono essere esaminate nel merito.

Non è, infatti, condivisibile la prospettazione effettuata da parte opponente, secondo cui l'eccezione compromissoria è stata sollevata con esclusivo riferimento all'importo ingiunto, ovvero al prezzo dell'appalto, restando escluse le richieste formulate in via riconvenzionale. E ciò sulla base delle conclusioni dalla medesima rassegnate, laddove la revoca del decreto ingiuntivo per l'operatività dell'eccezione di arbitrato è richiesta in via preliminare, mentre le domande riconvenzionali sono formulate solo in subordine, per giunta con richiesta, avanzata in ipotesi, di compensazione tra le parti delle partite di credito-debito risultanti all'esito dell'istruttoria.

Peraltro, per costante giurisprudenza, l'esplicitazione di tale subordinazione non sarebbe comunque stata necessaria. Chiamato a pronunciarsi su una questione analoga, il Tribunale di Milano ha correttamente osservato che *“La contemporanea proposizione dell'eccezione di compromesso e della domanda riconvenzionale, per ragioni di logica giuridico-processuale, implica comunque la ontologica subordinazione della reconventio al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, in quanto la fondatezza di tale eccezione, che con la sua proposizione si deduce e si chiede di accertare, è incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale cosicché la proposizione dell'eccezione implica naturaliter il carattere subordinato della domanda riconvenzionale, stante la pregiudizialità logica dell'eccezione di compromesso”* (sent. n. 10728 del 21.11.2019), richiamando, sul punto, l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, per cui l'*“esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento della eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame”* della domanda riconvenzionale (Cass., n. 20139 del 30.07.2018; Cass. n. 12684 del 30.05.2007 e Cass. n. 26635 del 12.12.2011).

Ciò chiarito, è parimenti da disattendere la tesi per cui parte opposta avrebbe limitato l'adesione *all'exceptio compromissi* in relazione al solo importo ingiunto, sia in ragione di quanto appena detto, sia in quanto la stessa ha chiesto dichiararsi l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione di questo Tribunale ordinario, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo



opposto perché operante la suddetta clausola compromissoria, nonché il rigetto di “*tutte le altre avversarie eccezioni e domande proposte, di rito e di merito, in quanto infondate in fatto e in diritto, restando impregiudicato il merito della controversia da definire in sede arbitrale*”. Chiedendo “*che il presente giudizio sia definito a spese integralmente compensate*” è fuor di dubbio che la parte opposta abbia inteso ricomprendere nell’operatività della clausola di arbitrato tutte le domande avanzate nel procedimento, senza alcuna esclusione.

Alla luce di quanto sinora esposto, rilevato il carattere preliminare *dell’exceptio compromissi* e ritenutane la fondatezza, si dichiara l’incompetenza di questo Tribunale ordinario, dovendosi ritenere la presente controversia riservata alla competenza del collegio arbitrale individuato dalle parti ai sensi dell’art. 15 del contratto di appalto.

Alla dichiarazione di incompetenza consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della legittimità del ricorso alla sede monitoria e della soccombenza di parte opponente sulla questione relativa all’operatività della clausola compromissoria in riferimento alla riconvenzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca così provvede:

- Dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale che verrà individuato ai sensi dell’art. 15 del contratto in atti;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa integralmente le spese di lite.

Lucca, 17/01/2025.

Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci